I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2803/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1848/76, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 1 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 28, paragrafo 1 bis, lettera c), del regolamento (CEE) n. 816/70 conferisce la facoltà di esentare interamente o parzialmente dall'obbligo degli elementi che figurano nel documento d'importazione V. I. 1 taluni vini accompagnati da certificato di denominazione d'origine o da certificato d'origine, onde evitare che all'importazione nella Comunità di detti vini vengano richiesti più documenti contenenti gli stessi elementi;

considerando che è opportuno avvalersi di tale facoltà per i sette vini liquorosi per i quali è già richiesto un certificato di denominazione d'origine o un certificato d'origine;

considerando che occorre modificare in questo senso il regolamento (CEE) n. 1848/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 531/77 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1848/76 è completato con l'aggiunta del paragrafo seguente:

« 2 bis. Il presente regolamento non si applica ai vini liquorosi seguenti: Porto, Madera, Xeres, Moscatello di Setubal, Tokay (Aszu e Szamoródni), di cui alle sottovoci 22.05 C III a) 1, b) 1 e b) 2, C IV a) 1, b) 1 e b) 2 della tariffa doganale comune, né al vino liquoroso Boberg presentato con certificato di denominazione d'origine, né al vino liquoroso Moscato di Samo presentato con certificato d'origine ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 204 del 30. 7. 1976, pag. 5.
[4] GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 4.